REGOLAMENTO (CE) N. 1268/95 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1995

che stabilisce talune misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round applicabili all'esportazione di prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato e che modifica il regolamento (CE) n. 2476/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessari nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci, ottenute dalla trasformazione, di prodotti agricoli [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 20,

considerando che, al fine di garantire una distinzione tra i quantitativi esportati prima dell'entrata in vigore dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round e quelli esportati dopo tale data, l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2476/94 della Commissione [3] prevede che la validità dei titoli di esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci non contenute nell'allegato II del trattato, rilasciati nel quadro del regime attualmente in vigore, sia limitata al 13 ottobre 1995; che detto provvedimento può comportare un'interruzione delle esportazioni al momento dell'entrata in vigore dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round per l'esportazione di merci non iscritte nell'allegato II del trattato, vale a dire il 15 ottobre 1995; che, per evitare tale interruzione degli scambi, è opportuno adottare misure transitorie che permettano il rilascio dei titoli entro il 16 ottobre 1995 da utilizzarsi dopo tale data;

considerando che, al fine di garantire una gestione rigorosa degli importi che possono essere concessi, occorre subordinare il rilascio dei titoli ad un periodo di riflessione e indicare i dati da comunciare alla Commissione, con le relative modalità;

considerando che le domande di titoli di fissazione anticipata relativi a quantità contenute di prodotti di base non rischiano di ripercuotersi negativamente sulle previsioni di spesa nel corso di un esercizio di bilancio;

considerando che una domanda di fissazione anticipata all'inizio dell'esercizio di bilancio contribuisce alla spesa globale dell'esercizio in corso allo stesso modo di una domanda presentatata alla fine dell'esercizio; che è quindi opportuno stabilire per il rilascio dei titoli le stesse regole per tutto l'esercizio finanziario;

considerando che occorre identificare i quantitativi esportati nel quadro dell'aiuto alimentare internazionale di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round;

considerando che il comitato di gestione delle questioni orizzontali « non incluse nell'allegato II » non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione transitorie relative al rilascio dei titoli di esportazione che comportano una fissazione anticipata della restituzione applicabili all'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci previste nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1222/94, della Commissione [4], rilasciati prima dell'entrata in vigore dei meccanismi stabiliti in applicazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round (in appresso denominato « l'accordo ») applicabile alle esportazioni di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Articolo 2

A decorrere dal 12 giugno 1995 è possibile richiedere titoli di esportazione che comportino una fissazione anticipata della restituzione, (denominati in appresso « titoli ») utilizzabili per le esportazioni che possono essere effettuate successivamente al 13 ottobre 1995, qualora la durata di validità del titolo, a partire dal giorno della richiesta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione [5], oltrepassi il 13 ottobre 1995.

Articolo 3

1. I titoli di fissazione anticipata di cui all'articolo 2 vengono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, sempreché misure particolari non vengano adottate entro tale termine.

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[2] GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.
[3] GU n. L 264 del 14. 10. 1994, pag. 9.
[4] GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.
[5] GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 33.

2. In deroga al paragrafo 1, i titoli riguardanti quantità inferiori a 20 t di burro (PG6), a 40 t di altri prodotti lattiero-caseari, dei settori dello zucchero e delle uova e a 200 t di altri prodotti sono rilasciati immediatamente, salvo disposizioni contrarie stabilite in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1222/94;

3. In caso di applicazione del paragrafo 2, un richiedente non può presentare lo stesso giorno alla medesima autorità competente più di una domanda per prodotto di base.

Articolo 4

1. I titoli di cui all'articolo 2 recano alla casella 22 una delle seguenti diciture:

« Certificado GATT »
« GATT-attest »
« GATT-Bescheinigung »
« Πιστοποιητικό ΓΣΔΕ »
« GATT certificate »
« Certificat GATT »
« Titolo GATT »
« GATT-certificaat »
« Certificado GATT »
« GATT-todistus »
« GATT-licens ».

2. Questi titoli sono validi dal giorno del rilascio fino al giorno stabilito in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1223/94.

Articolo 5

Quando il titolo di cui all'articolo 2 viene reso all'organismo emittente prima che scada la sua validità o prima del 15 ottobre 1996, se la validità del titolo supera tale data, la cauzione depositata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (1), è ridotta del 40 %

Articolo 6

Le richieste di titolo e i titoli redatti ai fini delle operazioni di aiuto alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo recano, alla casella 20, una delle seguenti diciture:

« Certificado GATT — ayuda alimentaria »
« GATT-attest — Fødevarehjælp »
« GATT-Bescheinigung — Nahrungsmittelhilfe »
« Πιστοποιητικό ΓΣΔΕ — Επισιτιστική βοήθεια »
« GATT certificate — food aid »
« Certificat GATT — Aide alimentaire »
« Titolo GATT — Aiuto alimentare »
« GATT-certificaat — Voedselhulp »
« Certificado GATT — Ajuda alimentar »
« GATT-todistus — elintarvikeapu »
« GATT-licens — livsmedelshjälp ».

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano a tali titoli.

Articolo 7

Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1223/94 sono applicabili ai titoli emessi in applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) il martedì e il venerdì di ogni settimana, per ciascun prodotto di base, le richieste di titoli di cui all'articolo 2 o all'articolo 10, o l'assenza di titoli, depositate fino all'ultimo giorno lavorativo precedente il giorno della comunicazione;

b) entro il 15 di ogni mese:

— i quantitativi per i quali i titoli sono stati resi nel corso del mese precedente e non sono stati utilizzati,

— i titoli emessi nel corso del mese precedente di cui all'articolo 6.

Le comunicazioni operano una distinzione tra i titoli di cui all'articolo 3 paragrafo 2, e i titoli per i quali l'articolo 3, paragrafo 1, prevede un tempo massimo di cinque giorni.

Articolo 9

Il presente regolamento non è applicabile ai titoli di restituzione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1223/94.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 2476/94 è modificato come segue:

1) Si aggiunge l'articolo seguente dopo l'articolo 2:

« Articolo 2 bis

Il titolo che non è o non sarà interamente utilizzato entro il 14 ottobre 1995 può formare oggetto di domanda di titolo sostitutivo per la quantità non utilizzata, alle medesime condizioni applicabili al primo titolo. In tal caso, il limite di validità sarà prorogato fino alla data alla quale il primo titolo sarebbe stato valido in assenza del disposto dell'articolo 1.

(1) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

I titoli sono rilasciati alle condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1268/95 (*).

(*) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 5.»

2) Si aggiunge l'articolo seguente dopo l'articolo 3:

«*Articolo 3 bis*

Il presente regolamento non si applica alle richieste di titoli e ai titoli rilasciati nel quadro delle aggiudicazioni di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88.»

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione